



**REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE**

Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico

Riconferma della zona di produzione di molluschi bivalvi di classe C del Lago Grande di Ganzirri (ME)

Il dirigente generale

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTE le Leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n. 33 del 20 agosto 1994;
- VISTA la Legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
- VISTA la Legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione”;
- VISTA la Legge regionale del 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale”;
- VISTO l’art.68 della Legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014 e s.m.i.;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 12 del 27 giugno 2019, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 n. 6, e s.m.i.;
- VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con il R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e le s.m.i.;
- VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e le s.m.i.;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 sull’individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute e sanità veterinaria, ai sensi del D.L. del 31 marzo 1998, n. 112 e s.m.i.;
- VISTO il Reg. CE n. 178 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare e le s.m.i.;
- VISTO il Reg. CE n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e le s.m.i.;
- VISTO il Reg. CE n. 853 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e le s.m.i.;
- VISTO il Reg. CE n. 854 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce le regole specifiche di organizzazione dei controlli ufficiali riguardanti i prodotti di origine animale destinati al consumo da parte dell’uomo e le s.m.i.;
- VISTO il Reg. CE n. 882 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali e le s.m.i.;
- VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che abroga tra l’altro, i Regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- VISTO il Reg. CE n. 2073 della Commissione del 15 novembre 2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari e le successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 contenente "Norme in materia ambientale" e le successive modifiche e integrazioni ed in particolare l’art. 90;
- VISTA l’intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi. Rep. Atti n. 79/CSR dell’8 luglio 2010;

VISTO il Decreto 14 giugno 2011, di adozione dell'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano relativa alle linee guida per l'applicazione del Regolamento CE n. 854/2004 e del Regolamento CE n. 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi;

VISTO il D.P. Reg. n. 712 del 16 febbraio 2018 con il quale, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 63 del 13 febbraio 2018, alla Dr.ssa Maria Letizia Di Liberti è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologi

VISTO il Decreto Dirigente Generale del Dipartimento A.S.O.E n. 1159/2016 del 23 giugno 2016 con il quale le acque del Lago Grande di Ganzirri (ME), individuate nella riproduzione cartografica che fa parte integrante dello stesso come Allegato I, con le coordinate geografiche ivi riportate, sono state classificate ai soli fini sanitari come "zona di produzione di classe C" per l'utilizzo da parte delle società cooperative "Cooperativa Grande di Ganzirri s.r.l." per la produzione di molluschi bivalvi delle specie autoctone presenti, *Venerupis decussata*, *Venerupis aurea laeta* e *Cerastodrerma glaucum* (banchi naturali di vongole);

VISTO il D.D.G. n.156/2020 del 19 febbraio 2020 con il quale le acque del Lago Grande di Ganzirri (ME), individuate nella riproduzione cartografica di cui all'Allegato 1 del D.D.G. 1159/2016 del 23 giugno 2016 già richiamato, con le coordinate geografiche ivi riportate, sono riconfermate ai soli fini sanitari come "zona di produzione di classe C" per la produzione di molluschi bivalvi delle specie autoctone presenti, *Venerupis decussata*, *Venerupis aurea laeta* e *Cerastodrerma glaucum* (banchi naturali di vongole).

CONSIDERATO che per mero errore materiale all'Articolo 3, primo capoverso, nona riga del predetto D.D.G. n.156/2020 è stato indicato ...*il servizio veterinario di igiene degli alimenti di origine animale della Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa...* al posto dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina;

RITENUTO di dovere modificare in autotutela l'Art.3 del D.D.G. 156/2020 del 19 febbraio 2020 indicando correttamente l'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina nel primo capoverso;

DECRETA

Articolo 1

Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, il primo capoverso dell'Art.3 del D.D.G. n. 156/2020 del 19 febbraio 2020 è così modificato:

"Il servizio di igiene degli alimenti di origine animale della Azienda sanitaria Provinciale di Messina dovrà approntare un apposito programma di monitoraggio e di campionamenti, previa individuazione dei criteri, delle modalità di campionamento, delle frequenze e dei parametri da ricercare nella zona classificata, per l'effettuazione di analisi microbiologiche e chimico-fisiche nel rispetto delle indicazioni contenute nelle disposizioni indicate in premessa, secondo una ponderata valutazione del rischio e in funzione dei rischi potenziali individuati. Il programma di monitoraggio e di campionamenti, anche nel rispetto delle indicazioni contenute nelle linee guida di cui al Decreto 14 giugno 2011 citato in premessa, dovrà riguardare sia le acque sia i molluschi bivalvi ivi presenti. In funzione dei rischi potenziali individuati, il servizio veterinario di igiene degli alimenti di origine animale della Azienda Sanitaria Provinciale di Messina potrà estendere i prelievi per le analisi ad altri ulteriori punti all'uopo individuati previa determinazione delle relative coordinate geografiche."

Articolo 2

Il presente decreto viene inviato al servizio veterinario della Azienda Sanitaria Provinciale di Messina per gli adempimenti di competenza e sarà pubblicato sul sito web dell'Assessorato Regionale della Salute.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. e ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale.

Palermo li 05.03.2020

F.to

Il Dirigente Generale
(Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti)

Il Dirigente del Servizio
(Dr. Vincenzo Bonomo)

Il Dirigente dell'U.O.B. 7.1
(D.ssa Daniela Nifosi)